



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 104 del 9 marzo 2022 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC della Società ISAB S.r.l. sito in Priolo Gargallo (SR) per la modifica di talune prescrizioni riportanti i valori limite di emissione in atmosfera e la definizione di tempisti che per l'installazione di taluni sistemi di monitoraggio - ID 30/15294.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 104 del 9 marzo 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciato alla Società ISAB S.r.l., per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC situato nel Comune di Priolo Gargallo (SR);

VISTA la nota del 3 novembre 2023, protocollo n. ISAB/2023/U/000414, acquisita dalla Direzione il 6 novembre 2023, al protocollo n. MASE/177948, con cui il Gestore ha presentato istanza di modifica di talune prescrizioni dell'AIA, con riferimento ai valori limite di emissione in atmosfera e per la definizione delle tempistiche di installazione di taluni analizzatori di inquinanti;

VISTA la nota del 10 novembre 2023, protocollo n. ISAB/2023/U/000426, di errata corregge della precedente nota, acquisita dalla Direzione in pari data, al protocollo n. MASE/182130, con la quale il Gestore ha precisato l'oggetto dell'istanza;

VISTA la nota del 17 novembre 2023 protocollo n. MASE/186750 con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificandolo con codice ID 30/15294;

VISTA la nota del 21 febbraio 2024, protocollo n. CIPPC/345, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/33501, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento in oggetto (nel seguito, PIC);

VISTA la nota del 23 febbraio 2024, protocollo n. 10653/2024, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/35368, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha reso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo relativa al procedimento (PMC);

VISTA la nota del 27 febbraio 2024, protocollo n. MASE/37807, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 26 marzo 2024, la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC della Società ISAB S.r.l. situato nel Comune di Priolo Gargallo (SR);

VISTA la nota del 12 marzo 2024, protocollo n. 4262/2024, acquisita in pari data al prot. MASE/47820, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con nota del 15 marzo 2024 protocollo n. MASE/50686, con la quale ISPRA ha trasmesso un aggiornamento della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo al paragrafo 3.3 sulle torce di emergenza;

VISTA la nota del 15 marzo 2024, acquisita dalla Direzione in pari data, al protocollo n. MASE/50531, e inoltrata a tutti partecipanti con nota del 15 marzo MASE/50769, con la quale il Gestore ha presentato osservazioni al PIC e al PMC;

VISTA la nota del 19 marzo 2024, protocollo n. 15679/2024, acquisita in pari data al prot. MASE/52422, inoltrata a tutti i partecipanti alla Conferenza via PEC in data 20 marzo 2024, con la quale ISPRA ha trasmesso le proprie analisi in merito alle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 21 marzo 2024, protocollo n. 106, acquisita dalla Direzione il 22 marzo, al protocollo n. MASE/55317, e inoltrata a tutti partecipanti con nota del 25 marzo MASE/56586, con la quale il Gestore ha presentato ulteriori osservazioni al PMC;

VISTA la nota del 25 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/636, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/57277, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo, aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 28 marzo 2024 protocollo n. MASE/59478;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 26 marzo 2024, la Conferenza ha espresso all'unanimità parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC, in conformità al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota del 25 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/636, e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso dall'ISPRA con nota del 12 marzo 2024, protocollo n. 47820/2024, modificato come concordato in seduta;

VISTA la nota del 27 marzo 2024, protocollo n. 17438/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/58760, con la quale Ispra ha trasmesso il PMC aggiornato come concordato nella seduta della Conferenza del 26 marzo 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 9 marzo 2022, n. 104, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), della Società ISAB S.r.l., identificata dal codice fiscale 01629050897, con sede legale in via ex S.S.114, km114, 96010 Priolo Gargallo (SR), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 25 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/636, e nel piano di monitoraggio e controllo reso da Ispra con nota del 27 marzo 2024, protocollo n. 17438/2024.
2. Come riportato alla prescrizione n. 2 del Capitolo 7 (*"Conclusioni"*) del parere istruttorio conclusivo, il Gestore, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica uno studio finalizzato all'analisi di eventuali soluzioni tecniche applicabili ai fini del miglioramento delle performance ambientali dell'impianto CCU2 per il parametro polveri. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per l'eventuale ridefinizione del valore limite emissivo.
3. Come riportato alla prescrizione n. 3 del Capitolo 7 (*"Conclusioni"*) del parere istruttorio conclusivo, il Gestore, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica uno studio finalizzato all'analisi di eventuali soluzioni tecniche applicabili ai fini del miglioramento delle performance ambientali dell'impianto PPU per il parametro CO. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per l'eventuale ridefinizione del valore limite emissivo.
4. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 3 e 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.
5. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto di AIA D.M n. 104 del 9 marzo 2022.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'istallazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Società ISAB S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Comune di Priolo Gargallo (SR), al Comune di Melilli (SR), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

On. Gilberto Pichetto Fratin